

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (FORMA SEMPLIFICATA)

Il giorno 04 del mese di Febbraio dell'anno 2021 alle ore 18:30 si sono riuniti i seguenti signori, utilizzando la modalità della videoconferenza a causa delle misure anti-covid-19.

A tal riguardo si specifica che per il collegamento verrà utilizzata la piattaforma Zoom, con le seguenti modalità di riunione specificando che la votazione sarà consentita e validata adottando la seguente procedura: assenso verbale

i seguenti signori sottoscrivono l'allegato foglio presenze (Allegato A).

Sarà premura del presidente raccogliere le firme singolarmente dei soci partecipanti all'assemblea.

- Giovina Nasuti, nata a Lanciano il 03.01.1962, NSTGVN62A43E435J
- Floriana Cioccolo,
- Bolohan Roxana, nata a Botosani (RO) il 21.08.1982, BLHMLR82M61Z129Y
- Dajana Dogani, nata a Valona (ALB) il 13.07.1991, DGNDJN91L53Z100E
- Natalia Di Campi, nata a Lanciano il 14.11.1964, DCMNTL64S54E435J
- D'Eramo Pasqualino nato a Lanciano, il 02.10.1984, DRMPQL84R02A485K
- Katia Coroneo, nata a Lanciano il 12.09.1960, CRNMKT60P52E435C
- Daniela Di Piero, nata a Lanciano il 21.07.1982, DPRDNL82L61E435U
- Vincenzo D'Ettore, nato a Montelapiano il 05.03.1958, DTTVCN58C05F535W
- Giuliana Salvatore, nata a Lanciano il 28.02.1961, SLVGLN61B68E435W
- Maria Concetta Antonelli, nata a , il 22.02.1960, NTNMCN60B62Z613H
- Rita Civitarese, nata a Ortona il 08.03.1967, LVTRTI67L48G141J
- Maria Domenica Rosato, nata a Casoli il 08.04.1957, RSTMDM57D48B985Y

Gli intervenuti di comune accordo chiamano Giovina Nasuti a presiedere l'Assemblea e Isabella Mariani

Verbale assemblea straordinaria
"ALTRI ORIZZONTI ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
pagina n. 1/5

all'ufficio di segretario.

Il presidente dell'assemblea concorda con i presenti il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto

Il presidente constata e fa constatare la validità della riunione per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, potendo utilizzare la forma semplificata, in modo da deliberare con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Il presidente prende la parola in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto per adeguarlo e renderlo pienamente conforme alle leggi di riferimento delle Organizzazioni di Volontariato (CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117) e alla sua successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1. Adeguamento dello statuto (Lettura ed approvazione)

Il presidente procede alla lettura del nuovo statuto, adeguato alla su citata normativa, dell'Organizzazione di Volontariato "ALTRI ORIZZONTI ODV".

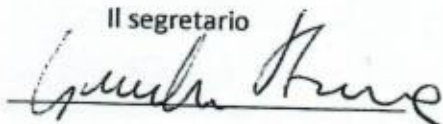
I presenti discutono ed analizzano attentamente il testo proposto e unanimi approvano il nuovo statuto dell'Organizzazione di Volontariato "ALTRI ORIZZONTI ODV", con sede in Lanciano (CH) in via Follani, 273.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

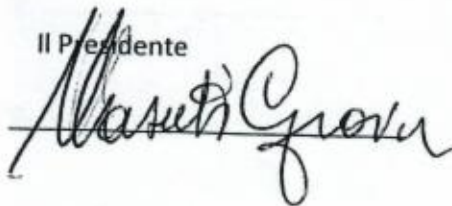
Lo statuto, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea, è l'allegato B al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale dell'Organizzazione di Volontariato "ALTRI ORIZZONTI ODV", previa lettura datane ai presenti, unitamente al Foglio presenze (allegato A) e allo statuto (allegato B) è approvato dagli intervenuti alle ore 20:00, in coincidenza col termine della riunione.

Il segretario



Il Presidente



Verbale assemblea straordinaria

"ALTRI ORIZZONTI ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

pagina n. 3/6

Foglio presenze (Allegato A):

Sig. Marius Gion

Sig. Flaviana Crocco

Sig. Natalia Di Cosuplo

Sig. Dajana Degan

Sig. Genka Lin

Sig. [Signature]

Sig. Corrado Maria Lasso

Sig. Giuseppe Rile

Sig. Enrico Morzioda Monica

Sig. Baldon Porano

Verbale assemblea straordinaria

"ALTRI ORIZZONTI ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

pagina n. 4/6

Sig. Stefano Mado

Sig. David R

Sig. Pyline D'Amico

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 2 MAR. 2021

al n. 233 3

Versamento di € ESENTA 04/27/17

Verbale assemblea straordinaria

"ALTRI ORIZZONTI ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

pagina n. 5/6

STATUTO

“ALTRI ORIZZONTI ODV”

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Organizzazione di volontariato “ALTRI ORIZZONTI”, fondata il 15 novembre 2002, ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n° 52 del 16 febbraio 2007, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in via Follani, 273 - Località Marcianese.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Lanciano, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

“ALTRI ORIZZONTI ODV” nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno, “ALTRI ORIZZONTI ODV” si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all’art.5 D. Lgs.3 Luglio 2017 n.117:

- Lettera a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- Lettera c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- Lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

Nello specifico, “ALTRI ORIZZONTI ODV” per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:

- Diffondere una maggiore conoscenza del disturbo psichico-mentale attraverso tutti i mezzi di divulgazione che si riterranno utili ed opportuni: incontri, seminari, interventi nelle scuole di ogni livello, nella convinzione che l’approccio culturale, oltre a far prevenzione, renda più efficace la solidarietà e meno gravoso il fenomeno dell’emarginazione
- Promuovere il sorgere di strutture intermedie residenziali e non, in ottemperanza all’orientamento attuale delle leggi in materia;
- Incentivare ad un utilizzo più funzionale delle risorse disponibili (sia in uomini che in mezzi) e a cercare innovamenti migliorativi attinenti alla cura e il reinserimento sociale dei pazienti;
- Sollecitare gli amministratori comunali, provinciali, regionali e nazionali per l’ottenimento di eventuali maggiori risorse economiche e innovamenti migliorativi attinenti alla psichiatria;
- Praticare la solidarietà attraverso il consociativismo di associazioni che si dedicano alle problematiche del disagio psichico-mentale a livello locale, regionale o nazionale;
- Sensibilizzare i medici di base a collaborare con i Centri di Salute Mentale (C.S.M.), quando siano stati rilevati i primi sintomi di sofferenza;
- Sviluppare un rapporto di mediazione tra paziente e mondo esterno oltre che nell’esperienza di lavoro, anche nel tempo libero per un più completo reinserimento sociale;

- Presentare istanza all'assessore regionale del lavoro affinché sia data adeguata applicazione alla legge finalizzata a riservare, nelle assunzioni presso enti pubblici e privati, una percentuale di posti a favore di ex-sofferenti psichici riabilitati;
- Incoraggiare la ricerca, quale riflessione sulle esperienze degli operatori e dei familiari (terapie e strategie applicate e relativi risultati acquisiti, sia positivi che negativi), basata sull'aggiornamento e il confronto dei metodi terapeutici;
- Presentare istanza all'assessore regionale alla Sanità e al proprio Dipartimento di Salute Mentale affinché una rappresentanza di familiari possa essere presente sia nelle commissioni di studio per la formulazione dei piani regionali per la psichiatria, che nelle riunioni del Dipartimento di Salute Mentale.

Considerato che i C.S.M. hanno la funzione di primo punto di riferimento psichiatrico (accoglienza, cura, ecc.) sia per i malati che per i loro familiari, l'associazione si impegna a collaborare:

- Alla progettazione di un intervento di cura, con verifiche in itinere ed eventuali modifiche, per un percorso che punti al raggiungimento di un miglior grado di benessere personale, in modo da costruire un rapporto di fiducia reciproco tra la persona sofferente e uno o più soggetti coinvolti nel progetto stesso.
- All'ascolto delle esigenze del paziente con colloqui terapeutici per l'elaborazione delle difficoltà e delle esperienze individuali. Il colloquio sarà modulato nella sua durata a secondo delle necessità del paziente e della cura necessaria (sia pur essa anche farmacologica) che verrà sempre controllata e gestita dagli operatori competenti.
- A favorire il coinvolgimento dei familiari, che devono essere aiutati a comprendere e ad accettare il disagio psichico ed informati sui progetti che il familiare segue, in modo tale che, durante il percorso, sia in grado di dare fiducia, speranza, concretezza e conferma dei progressi, in linea con gli operatori del progetto.
- All'eventuale distacco del malato dalla famiglia, tenendo conto el rischio di isolamento isolato del malato dai familiari che appaiono spesso privi di supporto e fortemente provati, produrrebbe una sua inevitabile regressione; il malato tende infatti a rinchiudersi nella famiglia che rischia semplicemente di assecondare la malattia senza riuscire a comprendere a pieno il suo reale sviluppo, con la conseguenza di una chiusura che inevitabilmente crea tensioni difficili e gravose regressioni.

- Alla mediazione per l'avvio in una struttura intermedia residenziale e non, per l'assegnazione di una borsa lavoro che sia adeguata alle attitudini e allo stato psico-fisico del beneficiario, per la promozione a socio delle cooperative integrate, per l'inserimento in un lavoro esterno al Comprensorio psichiatrico, quando l'esperienza di lavoro della cooperativa abbia dato risultati positivi, per accertarsi che l'interessato sia in grado di vivere decorosamente (anche dal punto di vista economico) sul territorio e, in caso contrario, si cercherà di garantirne la permanenza in una casa famiglia collocata nel vivo del tessuto urbano.

In ordine alle funzioni dei C.S.M., l'associazione:

- Raccomanda che l'uso del trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) sia limitato ai casi estremi, quando tutti gli altri tentativi, sia farmacologici che psicoterapici, siano risultati vani.
- Si impegna, se necessario, ad ottenere la disponibilità in comodato o in affitto di alloggi IACP o comunali destinati sia a singole persone che a gruppi famiglia.
- S'informerà se gli organici, sia in numero che in specializzazione, del C.S.M. possano far fronte agli adempimenti; in caso contrario chiederà ai responsabili amministrativi della A.S.L. l'adeguato rinforzo.

Riguardo le cooperative integrate, la cui azione viene riconosciuta altamente terapeutica e formativa per la persona sofferente, l'associazione:

- Ne promuoverà la costituzione e collaborerà affinché esse siano in continua espansione e rafforzamento per far fronte alle crescenti richieste di assunzione a socio da parte di utenti con borsa lavoro;
- Riterrà opportuno che i responsabili abbiano i requisiti imprenditoriali necessari ma, nel contempo, l'attitudine al rapporto con persone psicologicamente labili;
- Verificherà che il trattamento economico dei soci, i contributi previdenziali ed assicurativi siano pari a quelli degli analoghi livelli del C.C.N.L. dei lavoratori metalmeccanici;
- Si assicurerà, inoltre, che la normativa vigente contempli quelle priorità di assegnazione degli appalti pubblici a favore di dette cooperative. In caso contrario, provvederà a presentare opportune istanze;

- Raccomanderà ai responsabili che il lavoro da assegnare ai soci rappresenti un'occupazione realmente produttiva, tale da coinvolgere con impegno e piacere le persone coinvolte, tenuto conto delle attitudini e del particolare profilo psicologico;
- Farà in modo che, ove esista l'opportunità, gli interessati siano avviati a corsi propedeutici di riqualificazione professionale retribuiti o a corsi di recupero degli anni scolastici.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti si come previsto dall'art.6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017). L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda all'Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'ODV propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.

Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la

determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;

- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;

- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente, Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, il quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firmato digitalmente da

**GIOVINA
NASUTI**

CN = NASUTI
GIOVINA
C = IT